



STUDIO FEROCO

Dottore Commercialista – Consulente del Lavoro – Revisore Legale

Via G. Boccaccio, 35 Fonte Nuova (RM)

e-mail: info@studioferoce.com

www.studioferoce.com

Informativa per la clientela dello Studio Feroce del 23/10/2020

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

Gentile Cliente,

la situazione legata ai contagi da Covid-19 risulta essere ancora preoccupante e continua a far emergere una realtà non più supportata dalle nostre aziende.

Il Governo sta cercando di fare la sua parte, anche se con molte difficoltà è riuscito a rinviare le prossime scadenze ma, forse non basta rinviare il problema, serve affrontarlo con decisioni serie e a volte drastiche, senza colpire sempre chi paga le Tasse e ha bisogno di un aiuto per ricominciare a vivere e poter lavorare.

Le misure intraprese, nel Decreto Sostegno, dal Governo sono volte ad aiutare Imprese e Professionisti che a fatica riescono ad andare avanti, sono piccoli aiuti ma servono a dare un po' di ossigeno.

In questa prima news Vi anticipo i punti salienti del Decreto e visto che dobbiamo attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate e un Decreto dal MEF, nei prossimi giorni quando avremo le idee più chiare vi aggiornerò sul da farsi..

Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI”

CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO

Art. 1

Soggetti ammessi

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto,

oppure

producono reddito agrario ex [art. 32](#) del Tuir.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta:

ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;

ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo



decreto;

agli enti pubblici di cui all' [art. 74](#) del Tuir;

agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all' [art. 162-bis](#) del Tuir.

Enti non commerciali

Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Condizioni

Il contributo spetta qualora l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.

DECRETO "SOSTEGNI"

Contributi a fondo perduto, cartelle e proroghe: le novità del decreto "Sostegni"

| 22 MARZO 2021

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Ammontare del contributo

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATO PERCENTUALE

FINO a € 100.000,00 60%

OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00 50%

OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00 40%

OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00 30%

OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00 20%

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Importi minimo e massimo del contributo

LIMITI STABILITI dalla NORMA

IMPORTO MASSIMO € 150.000,00



IMPORTO MINIMO Persone fisiche: € 1.000,00
Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.

Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

Procedura

Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per l'erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex [art. 3, comma 3](#), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L'istanza dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. **Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.**

ROTTAMAZIONETER” e “SALDO e STRALCIO”

Art. 4

Differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate - in scadenza nel 2020 – relative:

alla “rottamazione-ter” (artt. [3 e 5](#), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. [Legge 17 dicembre 2018, n. 136](#));

al “saldo e stralcio” (art. [1, commi 190 e 193](#), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).

Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate - in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:

alla “rottamazione-ter” (artt. [3 e 5](#), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. [Legge 17 dicembre 2018, n. 136](#));

al “saldo e stralcio” (art. [1, commi 190 e 193 \(l0002018123000145an0001a\)](#), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019).

“Tolleranza” di 5 giorni

I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

“CONDONO” delle CARTELLE

Art. 4

Previsto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, (*) relativi:

alle persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito



imponibile fino a 30.000 euro;

ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ambito applicativo

La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (per le esclusioni, v. sotto).

Attuazione della norma

È affidata ad un apposito decreto del Mef.

Sospensioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni" e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:

la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
i relativi termini di prescrizione.

Esclusioni

Lo stralcio non si applica:

ai debiti relativi ai carichi di cui all' [art. 3, comma 16](#) , lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;

alle risorse proprie tradizionali UE;
all'Iva all'importazione.

Anche se ricompresi nelle definizioni di cui all' [art. 3](#) del D.L. n. 119/2018, all' [art. 16-bis](#) del D.L. n. 34/2019 e all' [art. 1, commi da 184 a 198](#), della Legge n. 145/2018.

Restano ferme le disposizioni di cui all' [art. 4](#) del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Riferimenti normativi:

[Decreto-legge "Sostegni" - Testo bollinato](#)

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro

interesse..... 

